

DECISIONE N. 1150/2007/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2007

che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione e informazione in materia di droga» nell'ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia»

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato stabilisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità si dovrebbe assicurare un livello elevato di protezione della salute umana; l'azione della Comunità comporta un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute.
- (2) L'azione della Comunità dovrebbe completare le politiche nazionali dirette a migliorare la salute pubblica, a eliminare le fonti di pericolo per la salute umana e a ridurre i danni alla salute causati dalla tossicodipendenza, ivi comprese le politiche in materia di informazione e prevenzione.
- (3) Considerato che gli studi mostrano che la patologia e la mortalità connesse alla tossicodipendenza interessano un numero rilevante di cittadini europei, i danni provocati da tale fenomeno costituiscono un grave problema di salute pubblica.

- (4) La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa ai risultati della valutazione finale della strategia dell'Unione europea contro la droga e del piano d'azione in materia di lotta contro la droga (2000-2004) ha sottolineato la necessità di coinvolgere regolarmente la società civile nella formulazione della politica dell'UE in materia di droga.

- (5) La decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) ⁽⁴⁾, prevede lo sviluppo di strategie e misure sulla tossicodipendenza, in quanto fattore determinante per la salute legata al modo di vivere.

- (6) Nella sua raccomandazione 2003/488/CE, del 18 giugno 2003, sulla prevenzione e la riduzione del danno per la salute causato da tossicodipendenza ⁽⁵⁾, il Consiglio ha raccomandato agli Stati membri di fare della prevenzione della tossicodipendenza e della riduzione dei rischi collegati un obiettivo di sanità pubblica e di elaborare e attuare di conseguenza strategie globali.

- (7) Nel dicembre 2004 il Consiglio europeo ha approvato la strategia antidroga dell'UE per il periodo 2005-2012, che contempla tutte le attività dell'Unione europea in materia di droga e fissa alcuni obiettivi principali, tra cui quello di garantire un elevato livello di protezione della salute, benessere e coesione sociale con la prevenzione e la riduzione del consumo di droga, della tossicodipendenza e degli effetti nocivi della droga sulla salute e la società.

- (8) Al fine di dotarsi di uno strumento essenziale per attuare concretamente la strategia antidroga dell'UE 2005-2012, il Consiglio ha adottato il piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga (2005-2008) ⁽⁶⁾. Tale piano d'azione ha come obiettivo primario di diminuire sensibilmente la diffusione del consumo di droga tra la popolazione e ridurre i danni sociali e per la salute provocati dal consumo e dal commercio di droghe illecite.

⁽¹⁾ GU C 69 del 21.3.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 192 del 16.8.2006, pag. 25.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 23 luglio 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 6 settembre 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).

⁽⁵⁾ GU L 165 del 3.7.2003, pag. 31.

⁽⁶⁾ GU C 168 dell'8.7.2005, pag. 1.